



ISTITUTO SCOLASTICO DI RONCO SOPRA ASCONA
Via delle Scuole
6622 Ronco sopra Ascona
tel.: 091.792.28.76
e-mail: seronco@bluewin.ch

Disposizioni generali

Premessa

Un sereno e costruttivo rapporto tra scuola e famiglia è necessario affinché l'intervento educativo della scuola trovi continuità e coerenza presso i genitori. È importante che ognuno si attenga al proprio ruolo e alle proprie competenze e che la collaborazione sia impostata all'insegna del rispetto reciproco. Ci si incontra per conoscersi, informarsi, collaborare e partecipare, ricordando che gli obiettivi sono l'educazione dell'allievo e lo sviluppo della sua personalità. Il rapporto tra scuola e famiglia può realizzarsi con diverse modalità: riunioni collettive, colloqui personali, partecipazione a diversi momenti proposti dall'Istituto e così via.

Disposizioni generali

La Scuola dell'Infanzia (di seguito SI) è parte integrante dell'Istituto scolastico di Ronco sopra Ascona.

Organizzazione

La SI accoglie bambini dai tre anni fino all'età della scolarizzazione obbligatoria.

Frequenza

- La SI accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età e non è obbligatoria; gli iscritti sono tenuti a una frequenza regolare.
- L'inizio della frequenza per i bambini iscritti che compiono il terzo anno di età, dopo l'apertura dell'anno scolastico (e entro il 31 dicembre) è, di regola, così fissato:
 - a. alla ripresa dopo le vacanze autunnali;
 - b. alla ripresa dopo le vacanze natalizie.
- Considerata l'opportunità di un inserimento graduale del bambino al primo anno di frequenza, è ammessa la presenza parziale con uscita sia alle 11:30, sia alle 13:00.
- La frequenza globale per i bambini di tre anni non può essere inferiore alle quattro mattine settimanali.
- A partire dal secondo anno di scuola, salvo situazioni particolari, è richiesta la frequenza completa.
- Le richieste di frequenze parziali sono da concordare con la docente.



ISTITUTO SCOLASTICO DI RONCO SOPRA ASCONA
Via delle Scuole
6622 Ronco sopra Ascona
tel.: 091.792.28.76
e-mail: seronco@bluewin.ch

Orari

	entrata	uscita
lunedì	dalle 08:30 alle 08:45	dalle 15:30 alle 15:45
martedì	dalle 08:30 alle 08:45	dalle 15:30 alle 15:45
mercoledì	dalle 08:30 alle 08:45	alle 11:30
giovedì	dalle 08:30 alle 08:45	dalle 15:30 alle 15:45
venerdì	dalle 08:30 alle 08:45	dalle 15:30 alle 15:45

Primo giorno di scuola

L'apposito certificato medico, allegato all'iscrizione, deve essere presentato il primo giorno di scuola unicamente dai bambini che per la prima volta frequentano la SI.

Tassa di frequenza

Alle famiglie è richiesta una tassa mensile di franchi 50.-, quale partecipazione alle spese di refezione.

La tassa viene addebitata dal momento in cui il bambino partecipa alla refezione.

Assenze

Ogni assenza deve essere comunicata tempestivamente alla docente, prima dell'inizio delle lezioni (tra le 8:15 e le 8:30), telefonando al numero 091-791.57.81. Per quanto concerne i certificati medici, l'ammissione e/o l'esclusione degli allievi in caso di malattie, valgono le disposizioni emanate dal medico cantonale (vedi allegati).

Refezione

Eventuali dispense legate ad uno speciale regime dietetico o a particolari esigenze familiari, sono accordate dalla docente titolare e dal docente responsabile dell'Istituto, su richiesta scritta dei genitori.

Il rientro alla SI è previsto alle ore 13:00, di regola per i bambini del secondo e del terzo livello.

Congedi

Congedi temporanei o deroghe dal calendario superiori ad una settimana, devono essere comunicate tramite lettera almeno dieci giorni prima alla docente e al docente responsabile dell'Istituto.

Tragitto casa – scuola dell'infanzia

I bambini devono essere accompagnati alla SI e ripresi dai genitori. Se i genitori delegano l'accompagnamento ad un'altra persona o decidono di far compiere il



ISTITUTO SCOLASTICO DI RONCO SOPRA ASCONA
Via delle Scuole
6622 Ronco sopra Ascona
tel.: 091.792.28.76
e-mail: seronco@bluewin.ch

tragitto dai bambini, da solo, devono compilare l'apposito formulario (vedi allegati).

Partecipazione – collaborazione

Si raccomanda ai genitori di fare il possibile per partecipare agli incontri che la scuola propone.

Colloqui personali

I genitori possono prendere contatto con la docente per colloqui personali. Le richieste vanno preavvisate con un certo anticipo. I colloqui devono avvenire al di fuori dell'orario scolastico.

Materiale scolastico

Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente. La spesa per l'acquisto di materiale perso o reso inservibile per negligenza, può essere addebitata alla famiglia.

Attività speciali

Le disposizioni riguardanti attività speciali (uscite, manifestazioni, ...) saranno comunicate ai genitori al momento opportuno.

Pediculosi del capo (pidocchi)

L'inizio dell'anno scolastico e la ripresa dopo le vacanze, coincidono spesso con il riapparire dei pidocchi.

Si raccomanda pertanto a tutti i genitori un attento controllo, soprattutto durante le prime settimane di scuola.

I genitori sono pregati di segnalare immediatamente alla docente casi sospetti o accertati, al fine di contribuire a debellare sul nascere eventuali infestazioni.

Informazioni

Per qualsiasi informazione o richiesta riguardante il funzionamento della SI, i genitori sono invitati a rivolgersi alla docente.



Riferimenti di legge

Legge sulla Scuola dell'infanzia e sulla Scuola elementare

(del 7 febbraio 1996)

Età e modalità di frequenza

Art. 14 La Scuola dell'infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni di età e non è obbligatoria; gli iscritti sono tenuti a una frequenza regolare.

Ammissione e frequenza

Art. 18 1. Possono essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio che, all'apertura della scuola, hanno compiuto il terzo anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre. L'inizio della frequenza ha luogo dopo il compimento del terzo anno.

2. L'iscrizione avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.

3. L'ammissione ha luogo secondo il seguente ordine di priorità:
a. bambini per i quali l'inizio della scolarità è stato rinviato;
b. bambini di cinque anni;
c. bambini di quattro anni;
d. bambini di tre anni.

4. All'interno delle singole classi di età, la priorità di ammissione è stabilita in base alla data di nascita.

5. eventuali deroghe sono di competenza dell'ispettore e possono essere concesse in caso di particolari esigenze del bambino o della famiglia.

Art. 45 I municipi garantiscono a tutti i bambini domiciliati o residenti nel comune la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.

Frequenza degli allievi di altri comuni

Art. 47 1. Gli allievi di scuola dell'infanzia e di scuola elementare sono tenuti a frequentare la scuola del comune di residenza.

2. I comuni e i consorzi hanno tuttavia la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nelle proprie scuole, allievi residenti in altri comuni.

3. Il trasferimento deve essere autorizzato dal comune o consorzio di residenza, dall'ispettore scolastico del circondario interessato e dal comune o consorzio di accoglienza.



ISTITUTO SCOLASTICO DI RONCO SOPRA ASCONA
Via delle Scuole
6622 Ronco sopra Ascona
tel.: 091.792.28.76
e-mail: seronco@bluewin.ch

4. Il comune di residenza è tenuto a rimborsare l'importo stabilito dal Dipartimento.

Allievi residenti in comuni diversi da quello di domicilio

Art. 48

1. I bambini che, per giustificati motivi, risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati, hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell'infanzia e le scuola elementare del comune di residenza.
2. In tal caso il comune di residenza è tenuto a rimborsare l'importo stabilito dal Dipartimento.
3. I comuni nel cui territorio ha sede un istituto assistenziale riconosciuto dal Cantone che ospita bambini domiciliati altrove in grado di seguire la scuola pubblica, devono garantire loro la possibilità di frequentare la proprie scuole dell'infanzia ed elementari: in tal caso il comune di domicilio è tenuto al versamento di un contributo pari a quello stabilito per la frequenza degli allievi delle scuole speciali.



ISTITUTO SCOLASTICO DI RONCO SOPRA ASCONA
Via delle Scuole
6622 Ronco sopra Ascona
tel.: 091.792.28.76
e-mail: seronco@bluewin.ch

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

A - Direttiva concernente l'esibizione obbligatoria di certificati medici nelle scuole (del 20 aprile 2000)

Il medico cantonale

Richiamati gli art. 26 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 e l'art. 4 cpv. 4 del Regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998; tenuto conto della necessità di regolare l'impiego dei certificati medici nelle istituzioni scolastiche; preso atto delle esigenze espresse dalla Divisione della scuola, di chiarire e uniformare l'utilizzo dei certificati medici inerenti gli allievi dei diversi ordini scolastici; sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici e della Divisione della scuola,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1. I certificati medici iscritti nella tabella sottostante devono essere presentati all'autorità scolastica al verificarsi dei casi elencati.

Ordine di scuola	Caso	Medico
Scuola dell'infanzia, elementare, media, speciale e scuole post-obbligatorie a tempo pieno.	Assenza per malattia/infortunio superiore ai 14 giorni. N.B. Assenze inferiori o uguali ai 14 giorni sono giustificate dai genitori.	Certificato rilasciato dal medico curante.
Scuola dell'infanzia, elementare, media, speciale e scuole post-obbligatorie a tempo pieno.	Rientro a scuola dopo una malattia infettiva, indipendentemente dalla durata dell'assenza: secondo le Direttive del Medico cantonale concernenti l'ammissione e l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive.	Certificato rilasciato dal medico curante.



ISTITUTO SCOLASTICO DI RONCO SOPRA ASCONA
Via delle Scuole
6622 Ronco sopra Ascona
tel.: 091.792.28.76
e-mail: seronco@bluewin.ch

Scuola elementare, media, speciale e scuole post-obbligatorie a tempo pieno.	Incapacità prolungata a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di salute. N.B. In caso di manifesta impossibilità alla frequenza (es. traumi fissati con gesso), la presentazione del certificato non è necessaria.	Certificato del medico curante . Certificato (e visita) del medico scolastico se l'incapacità a seguire le lezioni si protrae oltre la durata di 1 mese .
Scuola elementare e media.	Incapacità a frequentare periodi di scuola fuori sede per ragioni di salute.	Certificato del medico curante .
Scuola dell'infanzia.	Ammissione quale nuovo allievo alla scuola.	Certificato del medico curante secondo l'apposito modulo del Medico cantonale.
Scuola elementare, media, speciale e scuole post-obbligatorie a tempo pieno.	Ammissione alla scuola quale nuovo allievo proveniente da paesi extra UE	Certificato del medico scolastico con particolare attenzione agli aspetti igienici e somatici.

Art. 2. In caso di dubbio nell'interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il direttore o il docente responsabile della sede scolastica può chiedere la consulenza al medico scolastico.

Art. 3. Certificati diversi da quelli elencati non sono ritenuti necessari.

Art. 4. La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Il Medico cantonale
I. Cassis



ISTITUTO SCOLASTICO DI RONCO SOPRA ASCONA
Via delle Scuole
6622 Ronco sopra Ascona
tel.: 091.792.28.76
e-mail: seronco@bluewin.ch

B - Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive (del 20 aprile 2000)

Il medico cantonale

Richiamati gli articoli 26, 33 lett. d), 43 cpv. 1 e 44 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge Sanitaria) del 18 aprile 1989; sentito l'avviso del Collegio dei medici scolastici,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 L'esclusione dalla scuola pubblica e privata di ogni ordine e grado è disciplinata secondo lo schema seguente:

Malattia	Durata dell'esclusione	Allievi sani conviventi col paziente
	Paziente / Caso indice	
Difterite *	Almeno 2 settimane, poi secondo decisione del medico scolastico	Almeno 1 settimana, poi secondo decisione del medico scolastico
Epatite A	2 settimane	Nessuna esclusione
Epatite B	Fino a guarigione della fase clinica acuta	Nessuna esclusione
Epatite C	Fino a guarigione della fase clinica acuta	Nessuna esclusione
Febbre tifoide	Almeno 1 mese, poi secondo decisione del medico scolastico	Almeno 1 settimana, poi secondo decisione del medico scolastico
Epatite C	Fino a guarigione della fase clinica acuta	Nessuna esclusione
Febbre tifoide	Almeno 1 mese, poi secondo decisione del medico scolastico	Almeno 1 settimana, poi secondo decisione del medico scolastico
Infezioni cutanee batteriche (impetigine)	24 ore dopo l'inizio della terapia	Nessuna esclusione
Infezione da HIV	Secondo decorso clinico (generalmente non necessaria)	Nessuna esclusione



ISTITUTO SCOLASTICO DI RONCO SOPRA ASCONA

Via delle Scuole

6622 Ronco sopra Ascona

tel.: 091.792.28.76

e-mail: seronco@bluewin.ch

Meningite da meningococchi *	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione ma profilassi con rifampicina per 2 giorni in caso di contatto diretto
Meningite virale	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione
Morbillo	1 settimana dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione
Parotite	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione
Pertosse	5 giorni dall'inizio dell'antibioterapia o 3 settimane dall'inizio della malattia	Almeno 2 settimane, solo se inadeguatamente o non immunizzati e di età inferiore ai 7 anni
Rosolia	1 settimana dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione
Salmonellosi	Fino a guarigione clinica	Nessuna esclusione se asintomatici
Scarlattina	Almeno 24 ore dall'inizio dell'antibioterapia	Nessuna esclusione
Tubercolosi	Secondo reperto medico (tubercolosi aperta)	Nessuna esclusione
Varicella	1 settimana dall'inizio dell'esantema	Nessuna esclusione

*** da notificare anche al Medico cantonale entro 24 ore (Ordinanza sulla dichiarazione)**

Art. 2¹ La riammissione alla scuola degli allievi reduci da una delle malattie contagiose sopraelencate è subordinata alla presentazione di un certificato medico rilasciato da un medico autorizzato all'esercizio della professione nel nostro Cantone. Il certificato deve escludere la contagiosità dell'allievo.

² Per i casi di difterite e di febbre tifoide la decisione compete al medico scolastico.

Art. 3¹ In caso di dubbio nell'interpretazione del certificato o di incertezza in singole situazioni, il direttore o il docente responsabile della sede scolastica può chiedere l'intervento del medico scolastico.

² La decisione compete al medico scolastico

Art. 4. Contro le decisioni del medico scolastico è data facoltà di reclamo al Medico cantonale.



ISTITUTO SCOLASTICO DI RONCO SOPRA ASCONA
Via delle Scuole
6622 Ronco sopra Ascona
tel.: 091.792.28.76
e-mail: seronco@bluewin.ch

Art. 5 La presente Direttiva è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore. Essa abroga la precedente Direttiva del 20 giugno 1991.

Il Medico cantonale
I. Cassis



Assicurazione scolastica

Sintesi informativa per le famiglie

Gli allievi delle scuole dell'infanzia, elementare e media sono coperti obbligatoriamente contro gli infortuni scolastici e le responsabilità civili nei termini previsti dalla Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 18 dicembre 1996 e dal relativo Regolamento di applicazione del 7 ottobre 1998.

1. Responsabilità della famiglia

a. Assicurazione infortuni scolastici

La famiglia è obbligata ad assicurare i figli presso una Cassa Malati o un Istituto di assicurazioni private come è previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal). Pertanto gli infortuni sono già coperti dall'assicurazione stipulata obbligatoriamente dalle famiglie.

b. Assicurazione responsabilità civile

Siccome l'assicurazione scolastica copre un numero limitato di casi di sinistri, si consiglia vivamente la famiglia di assicurare i propri figli presso una compagnia di assicurazioni privata, contro le pretese di risarcimento danni che potrebbero esserle presentate in base alla legislazione svizzera.

2. Campo di applicazione dell'assicurazione

L'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici copre i sinistri che avvengono durante:

- a.** l'orario settimanale delle lezioni, ricreazioni e intervalli compresi, dentro e fuori l'area scolastica (pomeriggi sportivi, uscite di studio e gite scolastiche, partecipazione a rappresentazioni e a manifestazioni, a cortei, ecc.);
- b.** lo spostamento per raggiungere il luogo dello svolgimento delle attività;
- c.** il periodo della refezione e il trasferimento dalla sede scolastica alla mensa; lo stage di orientamento professionale; i corsi di istruzione sportiva nell'ambito di Gioventù + Sport; il tempo impiegato dall'allievo come pattugliatore scolastico.

3. Prestazione dell'assicurazione infortuni scolastici



L'assicurazione infortuni scolastici risponde:

- a. in caso di decesso, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato, una indennità di fr 10'000.- per ogni allievo;
- b. in caso di invalidità totale, e cioè quando l'infortunio ha per conseguenza una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative dell'assicurato, secondo il grado di invalidità, fino a fr 50'000.- per ogni allievo.

Note:

1. *In caso di danni corporali che non portano a gravi conseguenze, l'assicurazione scolastica non risponde in quanto la copertura è già data dalla Cassa Malati o da un Istituto di assicurazione privata.*
2. *La Legge Assicurazioni contro le Malattie (LAMal) prevede la copertura fino al 50 % (massimo fr 500.-) per la ricerca e il salvataggio (REGA, colonna di soccorso). Per ogni copertura maggiore le famiglie devono stipulare una polizza assicurativa complementare privata.*

OSSERVAZIONI

- a. I sinistri che accadono durante il tragitto casa – scuola e viceversa, seguendo il percorso ordinario e durante il tempo strettamente necessario:
 - sono coperti dall'assicurazione infortuni scolastici;
 - non sono coperti dall'assicurazione responsabilità civile scolastica.
- b. Non sono coperti dall'assicurazione: la partecipazione a risse, giochi o altre azioni che rivestono pericolo; sinistri causati da grave negligenza da parte dell'assicurato e dall'uso di motoveicoli con una cilindrata superiore a 50 cmc, sia come conducente che come passeggero.
Per gli allievi delle scuole dell'infanzia, elementari e speciali i casi di sinistri causati da risse, giochi o altre azioni che rivestono pericolo, oppure da grave negligenza, sono coperti dall'assicurazione.
- c. Durante le attività e gli spostamenti per raggiungere il luogo dello svolgimento delle attività, gli allievi sono coperti:
 - dall'assicurazione infortuni scolastici, anche se non è presente l'insegnante;
 - dall'assicurazione responsabilità civile, solo se è presente l'insegnante.



- d. Indicazioni più precise sono contenute negli articoli 3 e 4 del Regolamento di applicazione della Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 7 ottobre 1998

4. Prestazione dell'assicurazione responsabilità civile

La responsabilità civile degli assicurati è coperta dall'assicurazione, per ogni sinistro riconosciuto, fino a un massimo di fr 1'000'000.- per lesioni corporali e materiali assieme (art. 6 della citata Legge).

Per danni materiali si intende la rottura non intenzionale di oggetti (occhiali, cartelle, abiti, ecc.).

ATTENZIONE

- a. Non sono coperti (art. 12 del Regolamento):
- i danni al materiale della scuola (vetri, serramenti, apparecchiature didattiche, suppellettili, ecc.);
 - i danni corporali fatti valere dagli allievi nei confronti di altri allievi.
- b. In caso di danno materiale è prevista una franchigia, a carico dell'assicurato, di fr 100.- per sinistro.

5. Notifica

La notifica deve essere fatta dalla direzione degli Istituti scolastici oppure dai docenti interessati.

a. Notifica di infortunio (art. 8 del Regolamento).

Ogni infortunio deve essere notificato entro 30 giorni all'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. La notifica è consigliata anche quando sussiste il dubbio che l'infortunio possa portare in tempi successivi a un'invalidità totale o parziale.

b. Notifica di sinistro per la responsabilità civile (art. 14 del Regolamento)

Ogni sinistro che potrebbe comportare la responsabilità civile dell'assicurato, deve essere notificato al più tardi entro 30 giorni all'Ufficio degli stipendi e delle assicurazioni, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.